

COMUNE DI FAGAGNA

Al Sig.

SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 05-03-14 N.9

IL PROPONENTE

OGGETTO: L.R. 18.06.2007, N. 16 ADOZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

SEDUTA DEL _____ ORE _____

APPROVATA _____

RESPINTA _____

RINVIATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: L.R. 18.06.2007, N. 16 ADOZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la quale, all'art. 6, prevede, tra le competenze dei Comuni, la classificazione del loro territorio secondo i criteri previsti all'art. 4, comma 1 lettera a) della medesima legge;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" che, all'articolo 20, ribadisce la competenza dei Comuni a dotarsi di apposito Piano comunale di classificazione acustica (PCCA);

ATTESO che gli obiettivi perseguiti dalla succitata normativa sono riferibili:

- alla salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- alla regolamentazione delle misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- alla riduzione della rumorosità ed al risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
- alla promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2009, n. 463, con la quale sono stati approvati in via definitiva i "criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della LR 16/2007";

ACCERTATO che il Piano Comunale di Classificazione Acustica deve essere approvato dal Comune nel termine di cinque anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 5 maggio 2009;

RICORDATO che con atto n. 365 del 24.11.2011 è stata stipulata la convenzione per la redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica in forma associata tra la Comunità Collinare del Friuli ed i Comuni del comprensorio collinare aderenti;

VISTI gli elaborati predisposti dalla Comunità Collinare del Friuli in collaborazione con la Comunità Montana della Carnia, a firma del dott. ing. Raffaele Douglas Candidi Tommasi Crudeli di Udine e dal Consorzio Dionigi di Udine, pervenuti al Comune di Fagagna in data 5 marzo 2014 al protocollo 2799, così costituiti:

- Relazione tecnica;
- Tav. 1 Stato di fatto;
- Tav. 2 Unità Territoriali;
- Tav. 3 Classificazione Parametrica;
- Tav. 4 Classificazione Aggregata;
- Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza;
- Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza;
- Tav. 7 Classificazione integrata;
- Tav. 8 A Classificazione Definitiva;
- Tav. 8 B Classificazione Definitiva;
- Supporto ottico (CD-ROM) contenente l'intera documentazione di Piano in formato digitale;

- Rapporto preliminare di non assoggettabilità a VAS (sottoscritto da arch. Emilio Savonitto);
- Relazione di non incidenza (sottoscritto da arch. Emilio Savonitto);

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2007, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia con nota 5175 del 13.02.2014, acquisito agli atti in data 14.02.2014 al protocollo 1942;

RILEVATO che tale parere è favorevole, ma rimanda ad un approfondimento, in sede di approvazione del Piano in parola, della problematica relativa all'unità territoriale 341 (istituto scolastico Nobile);

VISTA la legge regionale 06.05.2005, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 30.07.2009, n. 13, relativa all'adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

PRESO ATTO che tale normativa regionale rinvia, per l'applicazione delle procedure di VAS, al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

PRECISATO inoltre, che l'art. 4 della legge regionale 05.12.2008, n. 16, stabilisce che l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che adotta il piano (consiglio comunale) e che l'autorità competente è la Giunta comunale;

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la necessità della procedura completa di VAS, solo qualora l'autorità competente, abbia valutato impatti significativi sull'ambiente;

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la trasmissione, da parte dell'autorità procedente, all'autorità competente, del rapporto preliminare di verifica dell'assoggettabilità alla VAS del piano di cui all'art. 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO altresì, che il Piano in parola, come risulta dall'elaborato specifico redatto dall'architetto Emilio Savonitto, *"non contenga previsioni tali da determinare incidenza sull'habitat dei SIC per quanto attiene alle componenti abiotiche, biotiche ed alle connessioni ecologiche dei territori interessati dal Piano"* sul Sito di Interesse Comunitario presente nel territorio comunale "Quadri di Fagagna" (codice sito IT3320022), per cui non necessita avviare la procedura di valutazione di incidenza, così come normato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 18.07.2002, n. 2600 e relative circolari esplicative;

PRESO ATTO che il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica non comporta variante al Piano Regolatore Generale Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 16/2007, la presente deliberazione con i relativi elaborati verrà depositata presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni ed opposizioni;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 231;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del territorio comunale, redatto dal Consorzio Comunità Collinare del Friuli in collaborazione con la Comunità Montana della Carnia, a firma del dott. ing. Raffaele Douglas Candidi Tommasi Crudeli di Udine e dal Consorzio Dionigi di Udine.
2. Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale PCCA e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Tav. 1 Stato di fatto;
 - Tav. 2 Unità Territoriali;
 - Tav. 3 Classificazione Parametrica;
 - Tav. 4 Classificazione Aggregata;
 - Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza;
 - Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza;
 - Tav. 7 Classificazione integrata;
 - Tav. 8 A Classificazione Definitiva;
 - Tav. 8 B Classificazione Definitiva;
 - Supporto ottico (CD-ROM) contenente l'intera documentazione di Piano in formato digitale;
 - Rapporto preliminare di non assoggettabilità a VAS (sottoscritto da arch. Emilio Savonitto);
 - Relazione di non incidenza (sottoscritto da arch. Emilio Savonitto).
3. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, il rapporto preliminare denominato "Rapporto preliminare di non assoggettabilità a VAS", alla Giunta Comunale per l'individuazione delle autorità competenti in materia ambientale da consultare per acquisirne i pareri.
4. Di indicare all'autorità competente, a titolo collaborativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, quali soggetti competenti in materia ambientale quelli individuati all'art. 4, comma 1 lett. d), della legge regionale 05.12.2008, n. 16 e precisamente:
 - ARPA Friuli Venezia Giulia
 - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli".
5. Di dare atto che il Piano in parola non produrrà effetti significativi sul sito di interesse comunitario (SIC), presenti nel territorio comunale "Quadri di Magagna" (codice IT3320022), per cui non verrà avviata la procedura di valutazione di incidenza.
6. Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale di sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica in argomento.

Quindi, stante l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti, con votazione palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile
del Servizio Urbanistico Ambientale
f.to Arch . Paolo Martina

